

IFAC SpA	PROCEDURA: "PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI, IN OTTEMPERANZA DEL D.LGS. 24 DEL 10-03-2023"	PWB-1 Pag. 1 di 16
----------	---	--------------------

SOMMARIO

La presente procedura (di seguito Procedura) ha lo scopo di disciplinare il processo di trasmissione, ricezione, analisi e gestione delle Segnalazioni (Whistleblowing) su informazioni, adeguatamente circostanziate, riferibili al Personale della Ifac Spa (di seguito IFAC) e/o Terzi, relative a violazioni di leggi e regolamenti, nonché del sistema di regole e procedure vigenti nella IFAC.

La procedura è anche finalizzata a dare attuazione al Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, pubblicato in G.U. in data 15.03.2023, recante il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (disciplina Whistleblowing)".

Per quanto non espressamente indicato dalla presente Procedura resta integralmente applicabile quanto previsto dal suddetto Decreto Legislativo suddetto.

04-12-2023	0	Prima emissione	Amodio G.	Amodio A
DATA EMISSIONE	Rev.	DESCRIZIONE REVISIONE	REDATTO E VERIFICATO (RGS)	APPROVATO (AU)

IFAC SpA	PROCEDURA: "PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI, IN OTTEMPERANZA DEL D.LGS. 24 DEL 10-03-2023"	PWB-1 Data: 04-12-2023	Rev. 0 Pag. 2 di 16
----------	---	---------------------------	------------------------

INDICE

1.	GENERALITA'	3
1.1.	PREMESSA	3
1.2.	DECORRENZA	4
1.3.	DESTINATARI	4
1.4.	SCOPI DELLA PROCEDURA	5
1.5.	CAMPO DI APPLICAZIONE	5
1.6.	RIFERIMENTI NORMATIVI	6
1.7.	DEFINIZIONI	6
1.8.	ABBREVIAZIONI	8
2.	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	9
2.1.	RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE	9
2.2.	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	9
2.3.	TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE	9
2.4.	REGISTRAZIONE E RIMOZIONE DELLA SEGNALAZIONE	11
2.5.	CLASSIFICAZIONE E ANALISI PRELIMINARE DELLA SEGNALAZIONE	11
2.6.	ESECUZIONE DELL'ISTRUTTORIA	12
2.7.	REPORTING	12
2.8.	AZIONI CORRETTIVE: IL MONITORAGGIO	13
2.9.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	13
2.10.	CONTROLLI PERIODICI	14
3.	GARANZIE E TUTELE	15
3.1.	LA TUTELA DELL'IDENTITA' DEL SEGNALANTE	15
3.2.	MISURE DI PROTEZIONE	15
3.3.	TUTELA DEL SEGNALATO	16

IFAC SpA	PROCEDURA: "PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI, IN OTTEMPERANZA DEL D.LGS. 24 DEL 10-03-2023"	PWB-1 Data: 04-12-2023	Rev. 0 Pag. 3 di 16
----------	---	---------------------------	------------------------

1. GENERALITA'

1.1. PREMESSA

Il 30 marzo 2023 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 (nel seguito Decreto) di "Attuazione della direttiva 2019/1937 del Parlamento e del Consiglio Europeo, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.63 del 15 marzo 2023) che aggiorna, a livello nazionale, la disciplina in materia di "whistleblowing".

Il Decreto mira a rafforzare la tutela del Segnalante, persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo, incentivando dunque la collaborazione dei lavoratori per favorire l'emersione delle violazioni, intese come comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, attraverso la comunicazione di informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona Segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico (ndr: *nell'ambito del proprio contesto lavorativo*), nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Infatti, il Decreto disciplina:

- a) l'ambito di applicazione soggettivo (art. 3), distinguendo tra soggetti del settore pubblico e soggetti del settore privato, elencando le tipologie di segnalanti e specificando che il contesto lavorativo cui il Decreto fa riferimento è da intendersi esteso a quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali), durante il periodo di prova e successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso);
- b) i diversi canali di segnalazione: interni (art. 4), esterni (art. 7) e le divulgazioni pubbliche (art. 15), dettagliando le condizioni per l'attivazione dei differenti canali ed il funzionamento di ciascuno;
- c) le modalità di trattamento dei dati personali (art. 13), ivi incluso nelle comunicazioni tra le autorità competenti, e la conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni (art. 14);
- d) le misure di protezione (art. 16) da applicarsi ogni qual volta la persona Segnalante abbia fondato motivo di ritenere, al momento della segnalazione/denuncia/divulgazione pubblica, che le informazioni sulle violazioni siano vere e rientrino nell'ambito del Decreto. È inoltre specificato che sono irrilevanti ai fini della protezione i motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente;
- e) il divieto di ritorsione, vale a dire il divieto di qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia o abbia provveduto alla divulgazione pubblica, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. Il divieto è disciplinato in uno specifico articolo del Decreto (art. 17) in cui sono altresì dettagliati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune fattispecie che costituiscono ritorsioni;
- f) l'istituzione presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) dell'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono misure di sostegno alle persone segnalanti (art. 18) e la possibilità di comunicare ad ANAC le ritorsioni che il Segnalante ritiene di aver subito (art. 19);

IFAC SpA	PROCEDURA: "PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI, IN OTTEMPERANZA DEL D.LGS. 24 DEL 10-03-2023"	PWB-1	Rev. 0
		Data: 04-12-2023	Pag. 4 di 16

g) l'introduzione di sanzioni (applicabili da ANAC) nei confronti di chi:

- commetta ritorsioni, ostacoli o tenti di ostacolare una segnalazione o violi l'obbligo di riservatezza;
- non istituisca canali di segnalazione, non adotti procedure per l'effettuazione e gestione delle segnalazioni interne ovvero abbia adottato procedure non conformi alle previsioni del Decreto ovvero non abbia svolto la verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- abbia effettuato una segnalazione che si è rivelata infondata e con riferimento alla quale sia stata accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia;

h) la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio, nonché del mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del Segnalante;

i) l'onere a carico del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del Segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, di dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

1.2. DECORRENZA

La presente Procedura si applica alla a partire dal 17-12-2023, in concomitanza con l'entrata in vigore del D.Lgs. 24/2023 (per le Società con un numero di dipendenti maggiore di 50).

1.3. DESTINATARI

Destinatari della presente Procedura, che sono in possesso di informazioni su violazioni come definite nel seguito della presente Procedura, sono:

- a) I Vertici aziendali, L'Amministratore Unico (di seguito AU), il Collegio Sindacale (di seguito CS), le Rappresentanze Sindacali interne (di seguito RS), nonché qualsiasi soggetto eserciti la gestione e il controllo della IFAC, a prescindere dalla qualifica giuridico-formale.
- b) I dipendenti, gli ex dipendenti e i candidati a posizioni lavorative, i soci e i clienti della IFAC.
- c) I collaboratori anche occasionali, i fornitori, i consulenti di servizi professionali, i Partner delle iniziative proprie della IFAC e chiunque svolga attività in nome e per conto della o sotto il controllo della stessa.
- d) Tutti gli interessati che hanno libero accesso al sito web della IFAC, nel quale, alla pagina WistleBlowing, è possibile scaricare la presente procedura.

Rientrano, altresì, tra i Destinatari, i soggetti fisici e giuridici, non ricompresi nelle precedenti categorie ma ai quali si applicano le misure di protezione previste dalla presente Procedura.

Quanto previsto nel presente documento si applica anche alle Segnalazioni anonime, purché adeguatamente circostanziate, come definite nella presente Procedura.

Infine, la disciplina si applica anche alle segnalazioni che riguardino violazioni acquisite nell'ambito di un rapporto di lavoro nel frattempo terminato, nonché a coloro il cui rapporto di lavoro non sia ancora iniziato, qualora le informazioni sulle violazioni oggetto della segnalazione siano state acquisite durante il processo di selezione, ovvero in altre fasi precontrattuali.

IFAC SpA	PROCEDURA: "PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI, IN OTTEMPERANZA DEL D.LGS. 24 DEL 10-03-2023"	PWB-1 Data: 04-12-2023	Rev. 0 Pag. 5 di 16
----------	---	---------------------------	------------------------

1.4. SCOPI DELLA PROCEDURA

La presente Procedura ha lo scopo di istituire chiari e identificati canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni – aperte, anonime e riservate – relative a ipotesi di condotte illecite rilevanti, all'amministrazione e contabilità, al civile e penale e alle leggi comunitarie.

Inoltre, la presente Procedura è tesa a:

- garantire la riservatezza dei dati personali del soggetto Segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione, o comunque i procedimenti disciplinari in caso di segnalazioni effettuate in male fede;
- tutelare adeguatamente il soggetto Segnalante contro condotte ritorsive e/o, discriminatorie dirette o indirette per motivi collegati "direttamente o indirettamente" alla segnalazione;
- assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo.

1.5. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica (vedi art 2 comma 1 lett. a) del Decreto):

- a) illeciti amministrativi, contabili, civili e penali non rientranti nei punti successivi da c) a f);
- b) condotte illecite rilevanti e/o violazioni delle procedure del sistema normativo interno della IFAC, che non rientrino nei punti successivi da c) a f);
- c) illeciti rientranti nell'ambito di applicazione degli atti della Unione Europea (di seguito UE) o nazionali indicati nell'allegato al Decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'UE indicati nell'allegato alla direttiva UE 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al Decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- d) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE (es. frodi);
- e) atti od omissioni riguardanti il mercato interno (compresa: concorrenza, aiuti di Stato e violazioni fiscali);
- f) altri atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei punti c), d) ed e).

La presente procedura non si applica:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante, che attengono esclusivamente alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate, salvo che siano collegate o riferibili alla violazione di norme o di regole/procedure interne;
- violazioni disciplinate in via obbligatoria da atti dell'UE o nazionali, come indicati nell'art. 1, co. 2, lett. b), del d.lgs. n. 24/2023 (in materia di servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente);
- fatti o circostanze rientranti nell'applicazione di disposizioni nazionali o dell'UE in materia di informazioni classificate, segreto forense o medico e di segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, ovvero rientranti nell'applicazione di disposizioni nazionali in materia di procedura penale, di autonomia e indipendenza della magistratura, delle disposizioni sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio Superiore della Magistratura, in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica, nonché in materia di esercizio e tutela del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezioni contro le condotte o gli atti illeciti

IFAC SpA	PROCEDURA: "PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI, IN OTTEMPERANZA DEL D.LGS. 24 DEL 10-03-2023"	PWB-1	Rev. 0
		Data: 04-12-2023	Pag. 6 di 16

posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali;

- comunicazioni relative al conflitto di interessi;
- reclami, per i quali si rimanda al § 3 della Procedura PQA-12 “*Gestione delle non conformità e dei reclami,*”;
- richieste di esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali nei confronti della IFAC (diritti riservatezza dei dati personali), ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR) e dei d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e successive modifiche e integrazioni, per le quali si rimanda alle prassi interne settoriali della IFAC.

Le Segnalazioni rientranti nelle predette tipologie verranno inoltrate a RGS della IFAC, che ne monitorano comunque gli esiti per rilevare eventuali debolezze del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi o impatti su processi sensibili.

1.6. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”);
- Regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR);
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni, tra cui il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché le collegate disposizioni legislative;
- Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (cd. Whistleblowing);
- Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, pubblicato in G.U. in data 15.03.2023, recante il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937.

1.7. DEFINIZIONI

TERMINE	DEFINIZIONE
<i>Collaboratori</i>	coloro che agiscono in nome e/o per conto della IFAC sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: promotori finanziari, stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati).
<i>Consulenti</i>	Soggetti che esercitano la loro attività in favore della IFAC in forza di un rapporto contrattuale
<i>Divulgazione pubblica</i>	rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Ai sensi dell’art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 24/2023, il Segnalante può effettuare una divulgazione pubblica qualora ricorra una delle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> • ha già effettuato una Segnalazione sia interna sia esterna, ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle Segnalazioni; • ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; • ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa
<i>Facilitatore</i>	persona fisica che assiste un soggetto Segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta

IFAC SpA	PROCEDURA: "PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI, IN OTTEMPERANZA DEL D.LGS. 24 DEL 10-03-2023"	PWB-1 Data: 04-12-2023	Rev. 0 Pag. 7 di 16
----------	---	---------------------------	------------------------

TERMINE	DEFINIZIONE
	riservata
<i>Responsabile della Gestione della Segnalazione</i>	persona o ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato
<i>Key Code</i>	Codice identificativo della segnalazione. È rilasciato dal Portale al termine dell'inserimento della Segnalazione
<i>Informazioni sulle violazioni</i>	informazioni, adeguatamente circostanziate, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni conseguenti a comportamenti, atti od omissioni commessi o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commessi nonché elementi riguardanti condotte, anche omissive, volte ad occultare tali violazioni. Rientrano anche le informazioni su violazioni acquisite nell'ambito di un rapporto giuridico non ancora iniziato o nel frattempo terminato, qualora dette informazioni siano state acquisite nell'ambito del contesto lavorativo, compreso il periodo di prova, oppure nella fase selettiva o precontrattuale
<i>Persone coinvolte</i>	persone fisica o giuridiche menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente
<i>Personale IFAC</i>	coloro che sono legati a IFAC da un rapporto di lavoro subordinato o di prestazione occasionale nonché i Vertici aziendali
<i>Portale o Piattaforma</i>	strumento informatico per la gestione delle segnalazioni
<i>Riscontro</i>	comunicazione al soggetto Segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione
<i>Segnalazione</i>	la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea, presentata a tutela dell'interesse pubblico nonché dell'integrità della IFAC, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.
<i>Segnalazione anonima</i>	quando le generalità del soggetto Segnalante non sono esplicitate né sono altrimenti individuabili
<i>Segnalazione aperta</i>	quando il soggetto Segnalante solleva apertamente un problema senza limiti legati alla propria riservatezza
<i>Segnalazione circostanziata</i>	<p>Segnalazione in cui le informazioni/asserzioni sono caratterizzate da un grado di dettaglio sufficiente, almeno astrattamente, a far emergere circostanze e fatti precisi e concordanti e relazionate a contesti determinati, nonché a consentire di identificare elementi utili ai fini della verifica della fondatezza della Segnalazione stessa (ad esempio, elementi che consentono di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati, il contesto, il luogo e il periodo temporale delle circostanze segnalate, valore, cause e finalità delle condotte, anomalie relative al sistema di controllo interno, documentazione a supporto, ecc.).</p> <p>Nell'ambito delle Segnalazioni circostanziate si distinguono le informazioni/asserzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "verificabili", qualora in base ai contenuti della Segnalazione sia possibile in concreto svolgere verifiche in ambito aziendale sulla fondatezza, nei limiti delle attività e con gli strumenti di analisi a disposizione di Audit; • "non verificabili", qualora sulla base degli strumenti di analisi a disposizione, non risulta possibile svolgere verifiche sulla fondatezza della Segnalazione. <p>Le verifiche su circostanze e valutazioni riconducibili ad elementi intenzionali e/o soggettivi risentono dei limiti propri delle attività di Audit e dei relativi strumenti a disposizione</p>
<i>Segnalazione esterna/interna</i>	comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterno/interno
<i>Segnalazione in mala fede</i>	la segnalazione fatta al solo scopo di danneggiare o, comunque, recare pregiudizio a uno o più soggetti segnalati. Segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave che si rivelano infondate

IFAC SpA	PROCEDURA: "PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI, IN OTTEMPERANZA DEL D.LGS. 24 DEL 10-03-2023"	PWB-1 Data: 04-12-2023	Rev. 0 Pag. 8 di 16
----------	---	---------------------------	------------------------

TERMINE	DEFINIZIONE
<i>Segnalazione relativa a fatti rilevanti</i>	<p>Segnalazione che riguarda i Vertici aziendali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Segnalazione su anomalie operative aziendali e/o illeciti e/o frodi e/o abusi per le quali, all'esito delle verifiche preliminari, sia stimabile per IFAC un impatto qualitativo significativo sul bilancio (in termini di tematiche di contabilità, revisione legale dei conti, controlli interni sull'informativa finanziaria). <p>L'impatto è "significativo" sotto l'aspetto qualitativo se le anomalie operative e/o frodi e/o abusi sono in grado di influenzare le decisioni economiche e di investimento dei potenziali destinatari dell'informativa finanziaria.</p>
<i>Segnalazione riservata</i>	quando l'identità del soggetto Segnalante non è esplicitata
<i>Soggetto Segnalante (Whistle-Blower)</i>	persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo, nonché qualsiasi altro soggetto che si relazioni con la IFAC al fine di effettuare la segnalazione
<i>Soggetti terzi</i>	controparti contrattuali di IFAC, sia persone fisiche sia persone giuridiche (quali ad es. fornitori, consulenti.....) con cui la IFAC addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, e destinati a cooperare con l'azienda nell'ambito delle attività a rischio

1.8. ABBREVIAZIONI

Abbreviazione	Descrizione
AU	Amministratore Unico della IFAC
ANAC	Associazione Nazionale Anti Corruzione
CS	Collegio Sindacale
FA	Funzioni Aziendali
IFAC	IFAC Spa
RGS	Responsabile della Gestione della Segnalazione
RS	Rappresentanze Sindacali Interne
UE	Unione Europea

IFAC SpA	PROCEDURA: "PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI, IN OTTEMPERANZA DEL D.LGS. 24 DEL 10-03-2023"	PWB-1 Data: 04-12-2023	Rev. 0 Pag. 9 di 16
----------	---	---------------------------	------------------------

2. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

2.1. RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE

Le segnalazioni devono essere effettuate ogni qual volta vi sia fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni siano vere.

Al fine di agevolare le verifiche e analisi successive è utile siano indicate in modo chiaro:

- la descrizione del fatto;
- le circostanze, di tempo e di luogo, in cui si è verificata la violazione segnalata;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui sono attribuiti i fatti segnalati.

Il Segnalante, ove ne abbia disponibilità, può allegare documenti (testi, immagini, audio, video...) che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché indicare i nominativi di altri soggetti che potrebbero contribuire agli approfondimenti.

Non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate contenenti informazioni che il Segnalante sa essere false.

Le segnalazioni devono essere fatte con spirito di responsabilità, avere carattere di interesse per il bene comune e rientrare nelle tipologie di cui al § 1.5 Campo di applicazione.

2.2. RESPONSABILITA' DEL PROCESSO

Le Segnalazioni riguardanti la IFAC sono sotto il controllo del Responsabile della Gestione delle Segnalazioni (di seguito RGS).

Al fine di dare seguito alle Segnalazioni e in particolare assistere il soggetto Segnalante nel processo di segnalazione con compiti di Facilitatore, RGS può avvalersi di Risorse Umane interne ovvero di Esperti esterni qualificati, di volta in volta opportunamente individuati.

RGS, oltre alla responsabilità di gestione del Portale può svolgere altresì gli approfondimenti istruttori richiesti da ANAC sulle Segnalazioni esterne ovvero sulle Divulgazioni pubbliche riguardanti IFAC.

L'Amministratore Unico della IFAC, il Collegio Sindacale, le Rappresentanze Sindacali, eventualmente interessati da Segnalazioni esterne o Divulgazioni pubbliche, attivano tempestivamente RGS per gli approfondimenti di competenza.

2.3. TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE

I Destinatari della presente Procedura, che vengono a conoscenza di Informazioni su violazioni, sono tenuti ad effettuare una Segnalazione attraverso i canali di segnalazione interni di seguito descritti.

Al fine di dare diligente seguito alle Segnalazioni interne ricevute, **IFAC si è dotato di un proprio Portale (Whistleblowing della ISWEB), accessibile dalla pagina dedicata al "Whistleblowing" presente sul sito web di IFAC (www.ifacspa.it).**

L'accesso al Portale è soggetto alla politica "no-log" al fine di impedire l'identificazione del Segnalante che intenda rimanere anonimo: ciò significa che i sistemi informatici aziendali non sono in grado di identificare il punto di accesso al Portale (indirizzo IP) anche nel caso in cui l'accesso venisse effettuato da un computer connesso alla rete aziendale.

Dopo l'accesso al Portale il Segnalante sarà guidato nella compilazione di un questionario formato da domande aperte e/o chiuse che gli permetteranno di fornire gli elementi caratterizzanti la segnalazione (fatti, contesto temporale, dimensioni economiche, etc.).

Al termine della compilazione del questionario il Portale chiederà al Segnalante se intende o meno fornire la propria identità, ferma restando la tutela della riservatezza della propria identità. In ogni caso il Segnalante potrà fornire le proprie generalità in un secondo momento sempre attraverso il Portale.

IFAC SpA	PROCEDURA: "PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI, IN OTTEMPERANZA DEL D.LGS. 24 DEL 10-03-2023"	PWB-1	Rev. 0
		Data: 04-12-2023	Pag. 10 di 16

Nel momento dell'invio della segnalazione il Portale rilascerà al Segnalante un codice alfanumerico identificativo univoco composto da 16 cifre (Key Code). Questo numero, conosciuto solamente dal Segnalante, non potrà essere recuperato in alcun modo in caso di smarrimento. Il Key Code servirà al Segnalante per accedere, sempre tramite il Portale, alla propria segnalazione al fine di: monitorarne lo stato di avanzamento; inserire ulteriori elementi per circostanziare la segnalazione; fornire le proprie generalità; rispondere ad eventuali domande di approfondimento. Il Portale permette, infatti, di instaurare un colloquio virtuale (chat) tra Segnalante e ricevente assicurando, su volontà del Segnalante, l'anonimato.

L'accesso ad una segnalazione effettuata sarà disponibile per i 90 giorni successivi all'invio della stessa. Successivamente a questo periodo, l'accesso alla segnalazione da parte del Segnalante non sarà più possibile.

Attraverso il Portale è altresì possibile richiedere un incontro diretto con RGS. In questo caso, RGS, sentito RGS, nel fornire l'avviso di ricevimento propone al Segnalante almeno 3 possibili appuntamenti.

Sul suddetto sito dedicati al Whistleblowing è altresì pubblicata la presente Procedura e sono disponibili informazioni sui presupposti per effettuare una Segnalazione tramite canale interno nonché informazioni su canali, procedure e presupposti per effettuare le Segnalazioni esterne e le divulgazioni pubbliche.

Al termine dell'inserimento, il Segnalante deve annotare la data e il Codice Identificativo Unico (Key Code alfanumerico che identifica in modo univoco la Segnalazione), automaticamente prodotto dal Portale, che consente di seguire nel tempo lo stato di lavorazione della Segnalazione, garantendo riservatezza e anonimato.

Il Segnalante che voglia mantenere l'anonimato e, in ogni caso, voglia seguire nel tempo lo stato di lavorazione della sua Segnalazione, deve necessariamente utilizzare il Portale suddetto, ovvero indicare nella Segnalazione numero di telefono o indirizzo postale o indirizzo mail non riconducibili alla sua persona. La IFAC, in mancanza di osservanza a tali prescrizioni, non potrà assicurare al Segnalante lo stato di lavorazione della sua Segnalazione.

Il Segnalante può effettuare una **Segnalazione esterna** qualora:

- a) il canale di segnalazione interna sopra descritto non sia attivo o, ancorchè attivo, non è conforme alle previsioni del Decreto;
- b) il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) il Segnalante ha fondati motivi per ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato seguito ovvero che la stessa possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il Segnalante può ricorrere alla **divulgazione pubblica**, tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, qualora:

- a) il Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non ha avuto riscontro in merito alle misure adottate per dar seguito alla segnalazione;
- b) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

IFAC SpA	PROCEDURA: "PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI, IN OTTEMPERANZA DEL D.LGS. 24 DEL 10-03-2023"	PWB-1 Data: 04-12-2023	Rev. 0 Pag. 11 di 16
----------	---	---------------------------	-------------------------

2.4. REGISTRAZIONE E RIMOZIONE DELLA SEGNALAZIONE

Tutte le Segnalazioni, indipendentemente dalla modalità di ricezione, sono registrate nel Portale, che costituisce il database riepilogativo dei dati essenziali delle Segnalazioni e della loro gestione ed assicura, altresì, l'archiviazione di tutta la documentazione allegata, nonché di quella prodotta o acquisita nel corso delle attività di analisi.

La consultazione delle informazioni presenti sul Portale è limitata a RGS abilitato con specifico profilo funzionale di accesso al sistema.

RGS, dopo aver effettuato correttamente (digitando il proprio nome utente e password) l'accesso al Portale, potrà modificare i propri dati e visualizzare l'elenco completo delle Segnalazioni e per ciascuna, il contesto, la data della prima registrazione, lo stato di aggiornamento, la data di scadenza, e, se presenti, file allegati, commenti e/o messaggi privati.

Il Portale rimuoverà automaticamente tutte le Segnalazioni presenti sulla piattaforma da più di 90 giorni, previa comunicazione via email a RGS in prossimità della data di scadenza delle segnalazioni.

Qualora la gestione di una Segnalazione si protraesse nel tempo, la scadenza della singola Segnalazione può essere posticipata manualmente da RGS mediante apposita funzionalità.

RGS può effettuare anche la rimozione manuale della Segnalazione mediante apposita funzionalità, dopo che la gestione della stessa sarà conclusa. I dati cancellati dal sistema sono la totalità dei dati legati alla Segnalazione ed agli eventuali file allegati riferiti a quest'ultima: la cancellazione è effettuata dal Sistema in modalità sicura ("secure-wipe"), per cui nessun dato relativo alla Segnalazione cancellata sarà in alcun modo recuperabile.

Il Sistema permette automaticamente l'accesso alle Segnalazioni da parte del Segnalante per 90 giorni a partire dalla data della segnalazione. Trascorso tale periodo, la segnalazione non sarà più accessibile dal Segnalante, ma continuerà ad essere a disposizione di RGS per la relativa gestione.

2.5. CLASSIFICAZIONE E ANALISI PRELIMINARE DELLA SEGNALAZIONE

RGS, coinvolto nelle attività di supporto a RGS, analizza e classifica le Segnalazioni, per definire quelle potenzialmente rientranti nel campo di applicazione della presente Procedura.

Nell'ambito di tali attività di supporto, RGS fornisce al Segnalante tramite il Portale:

1. entro 7 giorni dalla data di ricezione della Segnalazione, un avviso di ricevimento della stessa;
2. entro 3 mesi dal ricevimento l'avviso di ricevimento della Segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della stessa, un riscontro con informazioni sul seguito che viene dato o si intende dare alla Segnalazione, specificando se la Segnalazione rientra o meno nell'ambito di applicazione del D.lgs. n. 24/2023 (vedi § 1.6 Riferimenti Normativi).

Le Segnalazioni riguardanti episodi di molestie di genere, sessuale e di bullismo sono trasmesse dal RGS alla Funzione interna di Gestione Risorse Umane (di seguito RU). Al termine del processo di gestione della Segnalazione, RGS comunica al RU gli esiti delle verifiche effettuate e gli eventuali provvedimenti adottati, per la successiva informativa e proposta di chiusura.

RGS in via preliminare valuta, anche tramite eventuali analisi documentali, la sussistenza dei presupposti necessari per l'avvio della successiva fase istruttoria, dando priorità alle Segnalazioni adeguatamente circostanziate.

RGS, su base documentale e anche in considerazione degli esiti delle preliminari analisi, valuta:

- l'avvio della successiva fase di istruttoria;
- per le "Segnalazioni relative a fatti rilevanti", la tempestiva informativa a AU, per le autonome valutazioni;
- la chiusura delle Segnalazioni, in quanto:

IFAC SpA	PROCEDURA: "PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI, IN OTTEMPERANZA DEL D.LGS. 24 DEL 10-03-2023"	PWB-1	Rev. 0
		Data: 04-12-2023	Pag. 12 di 16

- generiche o non adeguatamente circostanziate;
- palesemente infondate;
- riferite a fatti e/o circostanze oggetto in passato di specifiche attività istruttorie già concluse, ove dalle preliminari verifiche svolte non emergano nuove informazioni tali da rendere necessari ulteriori approfondimenti;
- “circostanziate verificabili”, per le quali, alla luce degli esiti delle preliminari verifiche svolte, non emergono elementi tali da supportare l’avvio della successiva fase di istruttoria;
- “circostanziate non verificabili”, per le quali, alla luce degli esiti delle preliminari verifiche svolte, non risulta possibile, sulla base degli strumenti di analisi a disposizione, svolgere ulteriori approfondimenti per verificare la fondatezza della Segnalazione.

Nel caso in cui la Segnalazione riguardi uno o più componenti del vertice aziendale, RGS informa il l’AU.

Se la Segnalazione riguarda il RGS, il AU si incarica di gestire l’intero processo.

2.6. ESECUZIONE DELL’ISTRUTTORIA

La fase istruttoria della Segnalazione ha l’obiettivo di:

- procedere, nei limiti degli strumenti a disposizione del RGS, ad approfondimenti e analisi specifiche per verificare la ragionevole fondatezza delle circostanze fattuali segnalate;
- ricostruire i processi gestionali e decisionali seguiti sulla base della documentazione e delle evidenze rese disponibili;
- fornire eventuali indicazioni in merito all’adozione delle necessarie azioni di rimedio volte a correggere possibili carenze di controllo, anomalie o irregolarità rilevate sulle aree e sui processi aziendali esaminati.

Il RGS nel corso degli approfondimenti può richiedere integrazioni o chiarimenti al Segnalante.

Inoltre, ove ritenuto utile per gli approfondimenti, può acquisire informazioni dalle Persone coinvolte nella Segnalazione, le quali hanno anche facoltà di chiedere di essere sentite o di produrre osservazioni scritte o documenti. In tali casi, anche al fine di garantire il diritto di difesa, viene dato avviso alla Persona coinvolta dell’esistenza della Segnalazione, pur garantendo la riservatezza sull’identità del Segnalante e delle altre Persone coinvolte e/o menzionate nella Segnalazione.

Il RGS cura lo svolgimento dell’istruttoria anche acquisendo dalle strutture interessate gli elementi informativi necessari, coinvolgendo le competenti Funzioni aziendali ed avvalendosi, se ritenuto opportuno, di esperti o periti esterni.

Le attività istruttorie sono svolte ricorrendo, a titolo non esaustivo, a:

- dati/documenti aziendali utili ai fini dell’istruttoria (es. estrazioni da sistemi aziendali e/o altri sistemi specifici utilizzati);
- banche dati esterne (es. info provider/banche dati su informazioni societarie);
- fonti aperte;
- evidenze documentali acquisite presso le strutture aziendali;
- ove opportuno, dichiarazioni rese dai soggetti interessati o acquisite nel corso di interviste verbalizzate.

2.7. REPORTING

Gli esiti degli approfondimenti sono sintetizzati in un report o, per le Segnalazioni “relative a fatti rilevanti” e/o con analisi complesse, in una nota istruttoria, in cui sono riportati:

- un giudizio di ragionevole fondatezza/non fondatezza sui fatti segnalati;

IFAC SpA	PROCEDURA: "PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI, IN OTTEMPERANZA DEL D.LGS. 24 DEL 10-03-2023"	PWB-1	Rev. 0
		Data: 04-12-2023	Pag. 13 di 16

- l'esito delle attività svolte e le risultanze di eventuali precedenti attività istruttorie svolte sui medesimi fatti/soggetti segnalati o su fatti analoghi a quelli oggetto della Segnalazione;
- eventuali indicazioni in merito alle necessarie azioni correttive sulle aree e sui processi aziendali esaminati, adottate dal competente management che viene informato sugli esiti delle analisi.

Al termine dell'attività istruttoria, il RGS delibera la chiusura della Segnalazione evidenziando l'eventuale inosservanza di norme/procedure, fatte salve le esclusive prerogative e competenze Direzionali in quanto all'esercizio dell'azione disciplinare.

Inoltre, se all'esito dell'istruttoria emergono:

- possibili fattispecie di rilevanza penale o di responsabilità civile, RGS può disporre di una consulenza legale esterna;
- ipotesi di inosservanza di norme/procedure o fatti di possibile rilevanza sotto il profilo disciplinare o giuslavoristico, RGS dispone di comunicare gli esiti a AU, per le valutazioni di competenza, che provvede a dare comunicazione a RU le determinazioni assunte.

Le Segnalazioni chiuse, in quanto palesemente infondate, se non anonime, sono trasmesse a AU affinché valuti con le altre strutture aziendali competenti se la Segnalazione sia stata effettuata al solo scopo di ledere la reputazione o di danneggiare o comunque di recare pregiudizio alla persona, ai fini dell'attivazione di ogni opportuna iniziativa nei confronti del Segnalante.

Il RGS consulta almeno ogni mese, mediante il Portale, la sintesi di tutte le Segnalazioni pervenute nel periodo e il dettaglio di quelle rientranti nel perimetro della Procedura, con l'evidenza dello stato di avanzamento e degli esiti delle istruttorie concluse, per le quali propone la chiusura.

Inoltre, RGS fornisce:

- semestralmente a AU informazioni di sintesi sul numero e tipologia di Segnalazioni pervenute riguardanti possibili illeciti di natura corruttiva;

2.8. AZIONI CORRETTIVE: IL MONITORAGGIO

Se dalle analisi sulle aree e sui processi aziendali esaminati emerge la necessità di formulare raccomandazioni volte all'adozione di opportune azioni di rimedio, è responsabilità dei Capi delle relative aree/processi oggetto di verifica, definire un piano di azioni correttive per la rimozione delle criticità rilevate e di garantirne l'implementazione entro le tempistiche definite, dandone comunicazione al RGS, che cura il monitoraggio sullo stato di attuazione delle azioni correttive.

2.9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Ogni trattamento dei dati personali, anche nel contesto del Portale, è effettuato nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023 ed in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR), al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e al decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 51.

La tutela dei dati personali è assicurata oltre che al Segnalante (per le Segnalazioni non anonime), alla Persona coinvolta o menzionata nella segnalazione.

Ai possibili interessati viene resa un'informativa sul trattamento dei dati personali attraverso la pubblicazione sul portale dedicato.

In ottemperanza all'art. 13, comma 6, del d.lgs. n. 24/2023, è effettuato e aggiornato un Privacy Impact Assessment (PIA), redatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR), al fine di definire le misure tecniche

IFAC SpA	PROCEDURA: "PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI, IN OTTEMPERANZA DEL D.LGS. 24 DEL 10-03-2023"	PWB-1 Data: 04-12-2023	Rev. 0 Pag. 14 di 16
----------	---	---------------------------	-------------------------

ed organizzative necessarie a ridurre il rischio per i diritti degli interessati, comprese le misure di sicurezza necessarie a prevenire trattamenti non autorizzati o illeciti.

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle Segnalazioni e delle attività conseguenti, RGS cura la predisposizione e l'aggiornamento di tutte le informazioni riguardanti le Segnalazioni ed assicura, avvalendosi del Portale, la conservazione di tutta la correlata documentazione di supporto per il tempo strettamente necessario alla loro definizione, e comunque per non più di 5 anni, decorrenti dalla data di comunicazione dell'esito finale della Segnalazione.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati tempestivamente e in modo definitivo.

Gli originali delle segnalazioni pervenute in forma cartacea sono conservati in apposito ambiente protetto.

2.10. CONTROLLI PERIODICI

Con periodicità semestrale, viene svolto un controllo di completezza, a cura di RGS, al fine di accertare che tutte le Segnalazioni pervenute siano state trattate, debitamente inoltrate ai destinatari di competenza e fatte oggetto di reportistica secondo quanto previsto dalla presente Procedura.

IFAC SpA	PROCEDURA: "PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI, IN OTTEMPERANZA DEL D.LGS. 24 DEL 10-03-2023"	PWB-1 Data: 04-12-2023	Rev. 0 Pag. 15 di 16
----------	---	---------------------------	-------------------------

3. GARANZIE E TUTELE

3.1. LA TUTELA DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

Fatti salvi gli obblighi di legge, l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR) e dell'art. 2 - quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

In particolare, l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità possono essere rivelate solo previo consenso espresso dello stesso:

- nell'ambito del procedimento disciplinare, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato;
- nell'ambito del procedimento instaurato in seguito a Segnalazioni interne o esterne, se la rivelazione dell'identità del Segnalante o di qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità è indispensabile anche ai fini della difesa della Persona coinvolta.
- Al Segnalante sono comunicate in forma scritta, attraverso il Portale, le ragioni della rivelazione dei dati riservati nell'ambito del procedimento disciplinare verso il Segnalante nonché, quando la rivelazione della identità del Segnalante e delle informazioni sono indispensabili ai fini della difesa della persona coinvolta, nell'iter di gestione della segnalazione.

A tal fine, in tali casi è data preventiva comunicazione scritta, al Segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

Il personale della IFAC coinvolto nella gestione delle Segnalazioni è tenuto alla riservatezza dell'identità del Segnalante, delle Persone coinvolte e/o comunque menzionate nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

La riservatezza è garantita anche a chi segnala prima dell'inizio o successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, ovvero nel periodo di prova, qualora dette informazioni siano state acquisite nell'ambito del contesto lavorativo oppure nella fase selettiva o precontrattuale.

È altresì garantita la riservatezza sull'identità delle Persone coinvolte e/o menzionate nella Segnalazione, nonché sull'identità e sull'assistenza prestata da eventuali Facilitatori, con le medesime garanzie previste per il Segnalante.

La violazione dell'obbligo di riservatezza, fatte salve le eccezioni di cui sopra, può comportare nei confronti dell'interessato l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte di ANAC nonché l'adozione di provvedimenti disciplinari da parte di AU.

3.2. MISURE DI PROTEZIONE

Nei confronti del Segnalante è vietato il compimento di atti ritorsivi o discriminatori quali, a titolo non esaustivo, sanzioni disciplinari, demansionamento, licenziamento, trasferimento, peggioramento delle condizioni di lavoro, intesi come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione interna o esterna/Divulgazione pubblica/denuncia, che provoca o può provocare al Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno

IFAC SpA	PROCEDURA: "PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI, IN OTTEMPERANZA DEL D.LGS. 24 DEL 10-03-2023"	PWB-1	Rev. 0
		Data: 04-12-2023	Pag. 16 di 16

ingiusto. L'intento ritorsivo sussiste ogni qual volta possa dirsi che la ragione che ha condotto all'adozione della misura nei confronti del Segnalante sia la volontà di "punirlo" per aver segnalato. La protezione è garantita anche al Segnalante anonimo, che ritiene di aver subito ritorsioni ed è stato successivamente identificato.

Le misure di protezione si applicano, nei limiti e alle condizioni previste dal capo III del d.lgs. n. 24/2023, e sono estese anche a:

- le categorie di Segnalanti che non rientrano nell'ambito di applicazione oggettivo e/o soggettivo previsto dal d.lgs. n. 24/2023;
- eventuali Facilitatori;
- le persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, i colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con esso un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà del Segnalante o per i quali lo stesso lavora nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

Chi ritiene di aver subito una ritorsione in ragione della Segnalazione può comunicarlo ad ANAC.

Gli atti ritorsivi eventualmente assunti in ragione della Segnalazione sono nulli e le persone che sono state licenziate a causa della Segnalazione hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro in attuazione della disciplina applicabile al lavoratore.

3.3. TUTELA DEL SEGNALATO

Al Segnalato è riconosciuta la tutela della riservatezza della propria identità, al fine di evitare conseguenze pregiudiziali, anche solo di carattere reputazionale, all'interno del contesto lavorativo in cui il soggetto segnalato è inserito.

La Segnalazione non è sufficiente ad avviare alcun procedimento disciplinare verso il segnalato.

La tutela del segnalato si applica sempre, fatte salve le previsioni di legge che impongono l'obbligo di comunicare il nominativo del soggetto segnalato sospettato di essere responsabile della violazione (ad esempio richieste dell'Autorità Giudiziaria).

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.